

OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

CODICE ETICO

1.1. L'Opera Nazionale Assistenza

L'ONA è una Fondazione di diritto privato, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica n. 630 del 30 giugno 1959, che ha lo scopo di provvedere all'assistenza morale, culturale e materiale degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei loro familiari ed orfani, in servizio ed in quiescenza, gestendo gli istituti, le colonie, i centri di soggiorno, le case di riposo e ogni altro istituto di previdenza, assistenza e vacanza, favorendo anche lo sviluppo dell'attività sportiva.

La condotta dell'ONA è caratterizzata dalla cooperazione e dalla fiducia nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati che abbiano a qualsiasi titolo contatti con l'Opera.

1.2. Principi di riferimento

Conformità alle leggi, trasparenza e correttezza gestionale, fiducia e cooperazione sono principi etici ai quali l'ONA si ispira e da cui deriva i propri modelli di condotta, al fine di operare per lo sviluppo delle persone e delle comunità dei Vigili del fuoco, migliorare la soddisfazione dei propri utenti, committenti e partecipanti ai servizi e sviluppare le competenze e la crescita professionale dei propri collaboratori.

Tutti coloro che operano nell'ONA, senza distinzioni ed eccezioni, sono pertanto impegnati ad osservare e far osservare questi principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

L'ONA auspica che i soggetti con cui intrattiene rapporti, a qualunque titolo, si ispirino a regole e modalità improntate agli stessi valori.

1.3. Il codice etico: finalità, destinatari e struttura

Il presente Codice Etico esprime i valori a cui tutti i collaboratori dell'ONA devono attenersi, siano essi dipendenti, collaboratori a vario titolo o amministratori. Essi assumono la personale responsabilità verso l'interno e verso l'esterno delle violazioni delle regole del Codice, anche nel caso che la violazione non comporti nessuna responsabilità dell'ONA.

La conoscenza e l'osservanza del Codice da parte di tutti coloro che prestano attività lavorativa a favore dell'ONA sono dunque condizioni primarie per la trasparenza e la reputazione della stessa.

I responsabili delle unità organizzative devono assicurare che tutti i propri collaboratori prendano effettiva conoscenza del presente Codice e delle sue

OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

prescrizioni e sono responsabili circa l'osservanza da parte dei dipendenti delle norme ivi previste.

Il Codice è portato a conoscenza di coloro con i quali l'ONA intrattiene rapporti contrattuali o istituzionali.

Il Codice si integra con le norme contenute nel modello di organizzazione, gestione e controllo e costituisce il presupposto del sistema sanzionatorio per la violazione delle norme in esso stabilite.

Il Codice è costituito:

- dai principi etici generali, che individuano i valori di riferimento nelle attività dell'ente;
- dai criteri di condotta verso soggetti esterni, che forniscono le linee guida e le norme alle quali i destinatari del Codice sono tenuti ad attenersi;
- dai meccanismi di attuazione, che delineano il sistema di controllo per la corretta applicazione del Codice e per il suo continuo miglioramento.

1.4. Diffusione ed osservanza del Codice Etico

L'ONA promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice tra tutti gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori a vario titolo, gli enti esterni, i consulenti, i clienti ed i fornitori, gli utenti, richiedendone il rispetto e prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali. I responsabili delle unità organizzative si devono rendere disponibili a fornire agli operatori i chiarimenti necessari all'interpretazione delle indicazioni previste nel Codice etico.

2. PRINCIPI GENERALI

2.1. Conformità a leggi e regolamenti

L'ONA opera nell'assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti, in conformità ai principi fissati nel Codice ed alle procedure previste dai protocolli interni.

L'integrità morale è un dovere costante di coloro che lavorano per l'ONA e caratterizza i comportamenti dell'intera organizzazione.

Gli amministratori ed i dipendenti dell'ONA, nonché coloro che a vario titolo operano con la stessa, sono pertanto tenuti, nell'ambito delle rispettive competenze, a conoscere ed osservare le leggi ed i regolamenti vigenti.

I rapporti con le Autorità di quanti operano per l'ONA devono essere improntati alla massima correttezza, trasparenza e collaborazione, nel pieno rispetto delle leggi e delle normative e delle loro funzioni istituzionali.

OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

I dipendenti devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti; qualora esistessero dei dubbi su come procedere si dovranno richiedere adeguate informazioni ai responsabili dell'Opera.

2.2. Modelli e regole di comportamento

Tutte le attività lavorative di quanti operano per l'ONA devono essere svolte con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l'immagine dell'Ente.

I comportamenti ed i rapporti di tutti coloro che a vario titolo operano nell'interesse dell'ONA all'interno od all'esterno della stessa, devono essere ispirati a trasparenza, correttezza e reciproco rispetto. In tale contesto i responsabili devono per primi rappresentare con il loro operato un esempio per tutti i lavoratori e i collaboratori dell'Ente, attenendosi nello svolgimento delle proprie funzioni, ai principi ispiratori del Codice, alle procedure ed ai regolamenti interni, curandone la diffusione tra i dipendenti e sollecitandoli a presentare richieste di chiarimenti o proposte di aggiornamento ove necessario.

2.2.1. Trasparenza

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno dell'ONA. Nella formulazione dei contratti di utenza l'azienda elabora le clausole in modo chiaro e comprensibile, assicurando sempre il mantenimento della condizione di massima pariteticità tra gli utenti.

2.2.2. Correttezza

Il principio della correttezza implica il rispetto dei diritti, anche sotto il profilo della privacy e delle opportunità, di tutti i soggetti che risultino coinvolti nelle attività dell'ONA.

2.2.3. Efficienza

Il principio della efficienza richiede che in ogni attività lavorativa venga realizzata l'economicità della gestione e venga assunto l'impegno di offrire un servizio adeguato rispetto alle esigenze dell'utente e secondo gli standard migliori possibili.

OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

2.2.4. Spirito di servizio

Il principio dello spirito di servizio implica che ciascun destinatario del Codice sia sempre orientato, nei propri comportamenti, alla condivisione della mission sociale, adoperandosi per la miglior attenzione e cura degli ospiti e degli utenti.

2.3. Governo dell'ONA

Il sistema di governo e di gestione adottato dall'ONA è conforme alla normativa vigente ed è in linea con i più autorevoli indirizzi e le migliori prassi in materia: esso è volto ad assicurare la massima e più equilibrata collaborazione tra le sue componenti attraverso l'equilibrio dei diversi ruoli di gestione, di indirizzo e di controllo.

I componenti degli organi dell'Opera devono improntare la propria attività ai principi di correttezza ed integrità, astenendosi dall'agire in situazioni di conflitto di interesse nell'ambito delle attività da loro svolte.

A loro è altresì richiesto:

- un comportamento ispirato ai principi dell'autonomia, di indipendenza e rispetto delle linee di indirizzo che l'ONA fornisce nelle relazioni che essi intrattengono, per conto della stessa, con le istituzioni pubbliche e con qualsiasi soggetto privato;
- la partecipazione assidua ed informata all'attività dell'ONA; essi sono tenuti a fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni di ufficio e non possono avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, diretti od indiretti; ogni attività di comunicazione deve rispettare le leggi e le pratiche di condotta.
- il rispetto della normativa vigente e dei principi contenuti nel presente Codice. Gli obblighi di lealtà e riservatezza vincolano tali soggetti anche successivamente alla cessazione del rapporto con l'ente.

2.4. Ambiente di lavoro e tutela della privacy

L'ONA si impegna a creare un ambiente di lavoro che garantisce, a tutti coloro che a qualsiasi titolo interagiscono con l'Opera, condizioni rispettose della dignità personale, un ambiente di lavoro collaborativo, senza comportamenti discriminanti di qualsiasi tipo.

E' richiesta la collaborazione di tutti al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto delle dignità e della reputazione di ciascuno.

Nel rispetto della legislazione vigente, l'Opera è impegnata ad assicurare la

OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

tutela della privacy in merito alle informazioni attinenti la sfera privata e le opinioni di ciascuno dei propri dipendenti, degli utenti e, più in generale, di quanti interagiscono con l'ente.

2.5. Sicurezza e salute

L'Ona è impegnata a tutelare l'integrità morale e fisica dei propri dipendenti, dei collaboratori e dei propri utenti. Il sistema di gestione per la qualità e le procedure interne che ne fanno parte sono finalizzate a garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione e protezione.

2.6. Doveri del personale

Il personale si impegna a rispettare gli obblighi previsti dal Codice ed attenersi, nell'espletamento dei propri compiti, al rispetto della legge, improntando la propria condotta ai principi di integrità, correttezza, fedeltà e buona fede.

2.7. Beni dell'ente

Il dipendente è tenuto a usare e custodire con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio. Ogni dipendente ed ogni collaboratore è direttamente e personalmente responsabile della protezione e dell'utilizzo legittimo dei beni e delle risorse a lui affidate per lo svolgimento delle proprie funzioni, non essendo ammesso l'uso difforme dei beni e delle risorse di proprietà dell'ONA.

3. CONFLITTI D'INTERESSE

3.1. Interessi dell'ente e individuali

Gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori a vario titolo dell'ONA devono evitare ogni situazione ed astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quelli dell'ente o che possa interferire e intralciare le capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell'interesse della Opera. Per interesse personale si intende quello proprio, di un membro della propria famiglia, di un parente, di un convivente o di un terzo in qualche modo collegato.

Il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse, oltre ad essere in contrasto con le norme di legge e con i principi fissati dal codice, risulta pregiudizievole

OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

per l'immagine e l'integrità aziendale.

Amministratori, dipendenti e collaboratori devono quindi escludere ogni possibilità di sovrapporre o comunque incrociare, strumentalizzando la propria posizione funzionale, le attività economiche rispondenti ad una logica di interesse personale e/o familiare e le mansioni che ricoprono all'interno dell'Opera, mantenendo una posizione di autonomia ed integrità tale da evitare di assumere decisioni o svolgere attività in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi rispetto all'attività dell'ONA. In caso di violazione l'ONA provvederà a porre in essere le misure idonee per far cessare la situazione.

3.2. Prevenzione dei conflitti di interesse

Al fine di non incorrere in situazioni che creino o possano creare conflitto di interesse, i dipendenti devono evitare in particolare di:

- assumere incarichi di responsabilità, di collaborazione o diversi, presso individui, società o organizzazioni che si pongano in concorrenza con essa;
- stipulare contratti a titolo personale a condizioni di particolare favore o accettare trattamenti preferenziali da aziende o fornitori con cui l'ONA intrattiene rapporti d'affari,
- svolgere attività che contrastino con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio;

Il soggetto si impegna inoltre, qualora dovesse trovarsi in situazioni effettive o potenziali di conflitto di interessi, a informare tempestivamente l'Opera nella figura del segretario generale.

Chiunque abbia notizia di situazioni di conflitto di interessi è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'organismo di vigilanza secondo le modalità previste.

3.3. Doveri di astensione

Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo per conto dell'ONA sono tenuti ad astenersi dal concorrere od adottare decisioni od intraprendere attività nei casi in cui sia ravvisabile un conflitto di interessi o comunque qualora si possa ingenerare sfiducia nell'indipendenza ed imparzialità dell'ente.

4. Rapporti con utenti (Vigili del fuoco)

4.1. Uguaglianza ed imparzialità

OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

Il rapporto corretto e trasparente con i propri utenti (Vigili del fuoco) rappresenta un aspetto rilevante dell'attività dell'Ona.

L'ONA si impegna altresì a non discriminare i propri utenti, instaurando con essi un rapporto caratterizzato da elevata professionalità ed improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla ricerca ed all'offerta della massima collaborazione. Nell'adempimento della prestazione lavorativa, ogni dipendente dell'ONA assicura la parità di trattamento tra utenti.

4.2. Contratti e comunicazioni

I contratti e le comunicazioni con gli utenti devono essere:

- chiari, semplici e formulati con il linguaggio più semplice possibile, perché gli utenti possano adottare scelte consapevoli;
- conformi alle normative vigenti ed alle indicazioni delle autorità di riferimento.

L'Opera si impegna a comunicare tempestivamente e nel modo più appropriato ogni informazione relativa ad eventuali modifiche e variazioni nella prestazione del servizio.

Il codice entra in vigore dal 12 dicembre 2016 e può essere aggiornato sulla base dell'esperienza.

Roma, 12 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
F.to Naddeo